



Ministero della Salute

0010440-P-15/05/2008

DGSA



17519145

Ministero della Salute

Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
Ufficio VIII

0010440

UVAC
Loro Sedi

Istituti Zooprofilattici Sperimentali
Loro Sedi

Istituto Superiore di Sanità
Sede

Assessorati alla Sanità
Regioni e Province Autonome
Loro Sedi

E p.c. DSPVNSA
Ufficio II

DGSAN
Ufficio III
Sede

DGSAN
Ufficio VIII
Sede

Associazioni di categoria
Loro Sedi

Oggetto: Aspetti applicativi del Regolamento (CE) n. 882/2004 - Diritto di controanalisi su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari.

Si fa riferimento alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione circa l'applicazione della nota prot. 600.3/CE/7467 del 19 novembre 1998, alla luce delle disposizioni del Regolamento (CE) 882/2004 in merito al diritto di controanalisi su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari disciplinati dal decreto legislativo 28/93.

L'articolo 11, paragrafo 5 e 6 del su indicato Regolamento prescrive infatti l'obbligo per le autorità competenti di fissare procedure atte a garantire "il diritto degli operatori del settore dei mangimi e degli alimenti i cui prodotti sono oggetto di campionamento e di analisi di chiedere un ulteriore parere di esperti."

Fermo restando quanto riportato nella nota prot.600.3/AG-2/1930 del 12 aprile del 1999, la scrivente Direzione ritiene, pertanto, opportuno ridefinire le istruzioni fornite con la nota prot. 600.3/CE/7467 del 19 novembre 1998 riguardante il "monitoraggio sulle partite di prodotti di origine animale provenienti dagli altri Paesi della Comunità Europea".

Relativamente alle indicazioni contenute nella sopra citata nota del 12 aprile del 1999 si ribadisce che "il rispetto dei parametri e dei requisiti igienico-sanitari previsti dalle normative comunitarie relative alla produzione di una specifica merce, è posto a carico esclusivo del soggetto produttore/speditore"

Infatti, la sopra citata nota sottolinea l'esclusione della responsabilità del destinatario della merce oggetto di scambio intracomunitario in caso di riscontro di non conformità della stessa, qualora sia garantita l'integrità quanti-qualitativa della partita introdotta ossia la non manipolazione della merce ad opera del destinatario, fino all'avvenuto controllo.

Tenuto conto di quanto sopra, al fine di garantire, anche in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5 e 6 del Regolamento (CE) n. 882/2004, al soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce le stesse garanzie previste per gli operatori nazionali in materia di diritto alla revisione di analisi, l'UVAC e i servizi veterinari delle ASL territorialmente competenti che effettuano campionamenti per controlli di laboratorio su alimenti e mangimi di origine animale oggetto di scambi intracomunitari disciplinati dal decreto legislativo 28/93, dovranno adottare la seguente procedura. In particolare:

- nel caso di controllo di laboratorio al fine di accertare l'esistenza di un rischio per la salute pubblica o per la sanità animale, ovvero nel caso di controllo obbligatorio conseguente all'applicazione delle misure di salvaguardia previste all'art. 14 bis del D.Lvo 28/93 e succ. modifiche (5 controlli obbligatori), dovrà essere disposto il differimento della commercializzazione della merce in attesa dell'esito dei controlli. Negli altri casi (controlli di laboratorio nell'ambito dei piani di monitoraggio) la merce potrà essere commercializzata purché ne sia garantita la tracciabilità;
- in ambedue le situazioni sopra descritte, il campione deve essere suddiviso in quattro aliquote di cui una deve essere consegnata al detentore della merce che l'acquiesce e la detiene per conto del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce; le altre tre devono essere inviate al laboratorio ufficiale di analisi. Di queste tre aliquote la prima è utilizzata per l'analisi di prima istanza, la seconda per l'eventuale revisione d'analisi da effettuarsi, su richiesta del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o di un suo legale rappresentante in Italia, presso l'ISS o, nel caso di prodotti deperibili, presso l'IZS che ha effettuato l'analisi di prima istanza. La terza aliquota viene conservata per l'eventuale contenzioso internazionale;
- nel caso in cui la merce non sia in quantità sufficiente per la formazione di quattro aliquote, sarà eseguito comunque il campionamento, formando il numero di aliquote possibili;
- il responsabile del laboratorio d'analisi dovrà comunicare al servizio veterinario della ASL che ha effettuato il prelievo il risultato dell'analisi di prima istanza. Nel caso di esito sfavorevole dell'analisi, il responsabile del laboratorio dovrà darne comunicazione anche l'UVAC territorialmente competente. La notifica al Sistema Rapido d'Allerta della non conformità riscontrata sulla merce, a seguito dell'analisi di prima istanza, è effettuata dal servizio veterinario della ASL, nel caso di controlli predisposti nell'ambito dei piani di monitoraggio, o dall'UVAC, nel caso in cui i controlli siano stati disposti da quest'ultimo; l'ASL competente procederà, inoltre, a comunicare al detentore della merce l'esito delle analisi disponendo il vincolo sanitario sulla partita o la procedura di rintraccio nel caso la merce sia stata già avviata alla commercializzazione;

- l'UVAC provvederà a comunicare all'Ambasciata del Paese membro di origine della partita, l'esito sfavorevole dei controlli e l'applicazione dei controlli rafforzati sulle successive cinque partite di merce della stessa natura e provenienza. Contestualmente l'UVAC richiederà all'Ambasciata di comunicare il nulla osta o diniego della competente Autorità sanitaria del Paese speditore alla rispeditone all'origine della merce; informerà, inoltre, la stessa Ambasciata della possibilità, da parte del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce di procedere alla richiesta/rinuncia, di revisione di analisi e dei termini ad essa applicabili. L'istanza di richiesta/rinuncia alla revisione d'analisi dovrà essere presentata, tramite la competente Ambasciata, dal soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o da un suo legale rappresentante residente in Italia, entro il termine di 15 giorni dalla data di invio alla stessa Ambasciata della su indicata comunicazione;
- tutte le spese relative alla eventuale revisione di analisi, sono a carico del soggetto produttore/speditore del Paese dell'UE da cui proviene la merce o, nel caso in cui sia previsto da accordi commerciali diversi, del suo rappresentante o destinatario in Italia;
- la decisione sulla destinazione finale della partita dovrà essere notificata dall'UVAC competente al detentore della merce, all'Ambasciata in Italia del Paese speditore e alla scrivente Direzione, unitamente alle relative motivazioni.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale

U. Farina

A Donato/C Farina

AD *CF*